



REGOLAMENTO GARE

(Delibera del Consiglio Federale n.127/2020 valido dalla stagione sportiva 2020-2021)





TITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI

SEZIONE PRIMA
ORGANIZZAZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Art. 1 - Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento – anno sportivo agonistico

1. La FIPAV, avvalendosi dei propri organi centrali e periferici, indice annualmente i seguenti campionati:

- Campionati Nazionali di secondo livello;
- Campionati Nazionali di primo livello;
- Campionati Regionali di secondo livello;
- Campionati Regionali di primo livello;
- Campionati di categoria.

2. Sono campionati nazionali di secondo livello:

- il Campionato Nazionale Serie A1 maschile e femminile;
- il Campionato Nazionale Serie A2 maschile e femminile;
- il Campionato Nazionale Serie A3 maschile;

3. Sono campionati nazionali di primo livello:

- il Campionato Nazionale Serie B maschile e B1 femminile;
- il Campionato Nazionale Serie B2 femminile;
- il Campionato Serie C maschile e femminile.

4. Sono campionati regionali di secondo livello:

- il Campionato Serie D maschile e femminile.

5. Sono campionati regionali di primo livello:

- il Campionato di 1° Divisione maschile e femminile;
- il Campionato di 2° Divisione maschile e femminile;
- il Campionato di 3° Divisione maschile e femminile.

6. Sono campionati nazionali di categoria:

- il Campionato Under 19 maschile e femminile;
- il Campionato Under 18 femminile;
- il Campionato Under 17 maschile e femminile;
- il Campionato Under 16 femminile;
- il Campionato Under 15 maschile e femminile;
- il Campionato Under 14 femminile;
- il Campionato Under 13 maschile e femminile;
- il Campionato Under 13 3x3.

7. La FIPAV, inoltre, indice annualmente le manifestazioni denominate “Coppa Italia”, riservate alle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B.

8. È facoltà della FIPAV abrogare alcuni campionati o indire altri campionati e/o manifestazioni, anche su richiesta delle Leghe Nazionali alle quali può esserne demandata l'organizzazione; è facoltà della FIPAV, inoltre, sospendere l'attuazione dei campionati previsti.

9. La determinazione dell'ordinamento dei campionati è di competenza del Consiglio Federale, che stabilisce il meccanismo e il numero delle promozioni e delle retrocessioni nei vari campionati, d'intesa con le rispettive Leghe Nazionali.



10. L'anno sportivo agonistico ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
11. Per i campionati e le gare ufficiali di beach volleyball si rinvia al Regolamento di Beach Volleyball.
12. Per le manifestazioni e le gare ufficiali di Sitting volley si rinvia al Regolamento di Sitting Volley.
13. Per le manifestazioni e le gare ufficiali di Snow volley si rinvia al Regolamento di Snow Volley.

Art. 2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali

1. L'organizzazione dei campionati, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale a favore delle Leghe Nazionali, compete:
 - a) all'Ufficio Campionati Nazionali per i campionati di serie A e B Nazionali maschili e femminili;
- le fasi nazionali ed eventuali fasi interregionali dei campionati che le prevedano;
 - b) alle Commissioni Organizzative Gare Regionali per:
- i campionati di serie C e D maschili e femminili;
- le fasi interterritoriali e regionali dei campionati di categoria;
 - c) alle Commissioni Organizzative Gare Territoriali per:
- i campionati di 1°, 2° 3° Divisione maschili e femminili;
- le fasi territoriali dei campionati di categoria.
2. Gli organismi cui compete l'organizzazione dei Campionati raccolgono le iscrizioni delle squadre e stendono i calendari degli incontri. La formula dei campionati e i periodi di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Federale e fatta salva l'attività delle squadre nazionali.
3. In caso di eventi eccezionali e/o forza maggiore il Consiglio Federale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Territoriale, su proposta dei rispettivi responsabili del Settore Campionati, possono modificare, rispetto a quanto stabilito nella circolare di indizione, la formula ed il periodo di svolgimento dei campionati.
4. Sono di competenza della FIPAV, tramite le sue commissioni, l'amministrazione della giustizia sportiva e la gestione delle designazioni degli Ufficiali di Gara.

SEZIONE SECONDA

ORGANIZZAZIONE GARE E TORNEI AUTORIZZATI

Art. 3 – Tornei e gare autorizzate; avvertenze generali; competenza autorizzazione

1. Tutti i campionati e tornei federali hanno la precedenza sui tornei e gare amichevoli. Pertanto, ogni autorizzazione si intende concessa con implicita salvezza degli impegni societari nei campionati e tornei federali. I limiti di competenza delle Commissioni Esecutive in campo e degli organi giurisdizionali territoriali, regionali e nazionali, per i provvedimenti disciplinari, sono quelli previsti dai regolamenti federali. Tutte le manifestazioni riguardanti le discipline federali devono essere preventivamente autorizzate dalla FIPAV.
 2. Ai tornei e alle gare autorizzate possono partecipare soltanto le squadre degli associati regolarmente affiliati alla FIPAV.
 3. La competenza a rilasciare l'autorizzazione appartiene:
 - a) al Consiglio Federale per le gare autorizzate ed i tornei internazionali tra rappresentative nazionali e per qualsiasi attività da svolgersi all'estero;
 - b) all'Ufficio Campionati Nazionali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti a regioni diverse; stessa competenza anche nel caso di partecipazione di squadre di federazione straniera;
-



c) alla Commissione Organizzativa Gare Regionali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, comprese quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti alla stessa regione ma di territori diversi;

d) alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali per le gare autorizzate ed i tornei tra squadre, escluse quelle dei campionati nazionali di secondo livello, appartenenti allo stesso territorio.

4. La domanda di autorizzazione dovrà contenere:

1) regolamento del torneo, indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e modalità di adempimento;

2) date di effettuazione, con l'indicazione degli eventuali orari e dei campi di gare;

3) richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;

4) composizione della Commissione Esecutiva in campo (di cui un membro dovrà svolgere i compiti di Giudice Sportivo) i cui membri devono essere tesserati FIPAV.

5. Ai fini della concessione dell'autorizzazione l'organo competente deve valutare l'inesistenza di ogni circostanza che valga a screditare la disciplina sportiva della pallavolo e la FIPAV.

6. Ai tornei ed alle gare amichevoli si applicano, in quanto compatibili, le norme della successiva Sezione terza.

7. L'organizzazione di un torneo non autorizzato e la partecipazione allo stesso o ad una gara non autorizzata costituiscono infrazione disciplinare punibile sulla base delle norme del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 4 – Condizioni per l'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata agli organi indicati dal precedente articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) con un sufficiente anticipo – 15 giorni - sulla data di svolgimento della manifestazione.

La domanda dovrà contenere, pena la non autorizzazione della gara o del torneo:

1) l'indicazione dell'associato, o del soggetto responsabile;

2) la dichiarazione di assunzione di tutti gli oneri finanziari connessi all'organizzazione della gara o del torneo;

3) l'indicazione delle squadre partecipanti e del relativo livello;

4) il regolamento del torneo, l'indicazione degli eventuali impegni finanziari assunti e le modalità di adempimento;

5) le date di effettuazione, con l'indicazione degli orari e dei campi di gara;

6) la richiesta di assistenza tecnico-arbitrale;

7) la composizione della Commissione Esecutiva in campo (di cui un membro dovrà svolgere i compiti di Giudice Sportivo) i cui membri devono essere tesserati FIPAV;

8) la copia del versamento della eventuale tassa che annualmente il Consiglio Federale potrà determinare.

9) la predisposizione del servizio di primo soccorso,

in ossequio a quanto statuito dall'articolo 22 e, comunque, dal Decreto del 24 aprile 2013 del Ministero della Salute e successive modificazioni.

Art. 5 - Designazione degli Ufficiali di Gara

La designazione degli ufficiali di gara per i tornei e gare autorizzate di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e b) è demandata al Settore Nazionale Ufficiali di Gara; per quelli di cui alla lettera c) è demandata alle Commissioni Regionali Ufficiali di Gara; per quelli di cui alla lettera d) è demandata alle Commissioni Territoriali Ufficiali di Gara.



Art. 6 – Onere delle spese

Le spese per l'organizzazione del torneo, per gli ufficiali di gara, segnapunti e componenti della Commissione Esecutiva in campo sono a totale carico dell'associato organizzatore o del Comitato responsabile all'uopo costituito ovvero delle persone o degli associati indicati nel Regolamento del torneo. È comunque esclusa ogni responsabilità finanziaria da parte della FIPAV.

TITOLO SECONDO DEI CAMPIONATI IN PARTICOLARE SEZIONE PRIMA LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Art. 7 - Norme generali

1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso.
 2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° livello che possono disputare nel proprio comitato territoriale e dalle fasi territoriali dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell'anno sportivo precedente.
 3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, soltanto se inserite in gironi diversi (purchè alla fase successiva a quella territoriale vi acceda una sola squadra per società, con la possibilità di utilizzare tutti gli atleti tesserati appartenenti alla stessa società). Inoltre, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre, soltanto se inserite in gironi diversi. Possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.
 4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3.
 5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di serie A1 e A2 e A3 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B alla 3^a Divisione. Le società partecipanti al Campionato di A3 Maschile possono partecipare con un'altra squadra anche al Campionato di Serie B Maschile, nel rispetto dei presupposti (limiti di età, presenza di fuori quota etc.) di volta in volta, stabiliti dal Consiglio Federale ed indicati in Guida Pratica.
 6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi.
- La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B alla 3^a Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.
-



Art. 8 - Iscrizione e depositi

1. Le domande di partecipazione ai campionati debbono essere inviate agli organismi competenti ai sensi del precedente articolo 2, a pena di inammissibilità, entro la data stabilita dalla circolare d'indizione del relativo campionato.
2. Entro la stessa data deve essere versata la tassa di iscrizione e, ove prescritto, la somma fissata a titolo di deposito cauzionale e/o di garanzia finanziaria. Copia della ricevuta dei versamenti deve essere rimessa agli organismi indicati nel comma precedente.
3. Gli stessi organismi, in presenza di particolari circostanze, possono accogliere le domande anche se i versamenti sono effettuati non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Alla domanda d'iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione attestante che l'affiliato ha ottemperato a tutte le condizioni previste dalla circolare d'indizione di ciascun campionato.
5. Il deposito cauzionale verrà restituito all'affiliato la cui squadra avrà disputato tutte le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi di forza maggiore che dovranno essere riconosciuti dall'organo competente ad omologare le gare, e previa detrazione delle somme che la FIPAV è autorizzata a trattenere a mente art. 110 del Regolamento Giurisdizionale ovvero per eseguire i rimborsi spese a carico dell'affiliato e da questi non pagati ovvero ancora per qualsiasi altra obbligazione derivante dalla partecipazione all'attività agonistica.
6. Se per effetto dei prelievi di cui al comma precedente, la cauzione si riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta, l'organismo al quale è attribuita la competenza organizzativa sul relativo campionato ne dispone l'integrazione. In difetto dell'integrazione, entro il termine concesso, la squadra non può più prendere parte alle gare del campionato. Si applicheranno, in questo caso, le disposizioni di cui al successivo Articolo 12 commi 3,4,5.
7. Per i campionati in ordine ai quali non è prescritto il deposito cauzionale, gli organismi competenti ai sensi del comma 1 provvederanno secondo quanto disposto dall'art.110 del Regolamento Giurisdizionale.
8. Per ogni gara di campionato, ad eccezione di quelle stabilite dal Consiglio Federale, gli affiliati devono pagare una quota denominata contributo gara.
9. L'importo della quota di iscrizione al campionato, del deposito cauzionale, del contributo gara e di eventuali altri versamenti sarà determinato ciascun anno dal Consiglio Federale. Le modalità di pagamento saranno stabilite con le circolari di attuazione.

Art.9 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati

1. L'affiliato che, avendo diritto ad un campionato non si iscrive, retrocede automaticamente al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro.
2. L'affiliato che si iscrive ad un campionato e che non vi partecipa, retrocede automaticamente al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. Il ritiro dal campionato fa perdere la tassa d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione che sarà stabilita dalle circolari di indizione dei campionati.
3. Il Consiglio Federale può adottare i provvedimenti necessari ad ammettere in uno dei campionati successivi le squadre che non si iscrivono a quello a cui hanno diritto.

Art. 10 - Reintegrazione quadri

1. Gli organismi competenti ad organizzare i singoli campionati ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, possono provvedere a completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi.
-



2. I ripescaggi si effettuano con le seguenti tipologie:

reintegrazione: squadra retrocessa e ripescata;

integrazione: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e ripescata;

immissione: squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa ad un campionato di serie inferiore.

3. Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini che vengono fissati nelle circolari di indizione dei campionati.

4. Non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale:

a) le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste dalle norme organizzative dei campionati siano in numero maggiore di due;

b) le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente;

c) le squadre escluse per non aver ultimato il campionato;

d) le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare;

e) le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 7 del presente Regolamento.

5. Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, su loro domanda e salva contraria espressa deroga del Consiglio Federale, nell'ordine:

a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato a cui hanno diritto e chiedono l'ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle circolari di indizione dei campionati;

b) le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;

c) le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le squadre promosse;

d) le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;

e) le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo le squadre promosse;

f) così di seguito fino ad esaurimento delle società aventi diritto.

6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 43. Nei campionati che si svolgono con la formula del girone all'italiana con gare di andata e ritorno in cui vengono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si utilizza la classifica della regular season, tranne diverse disposizioni delle circolari di indizione dei campionati.

7. Le modalità di ripescaggio di tutti i campionati di serie saranno regolamentate annualmente dalle circolari di indizione.

Art. 11 - Ritiri durante il campionato

1. Il ritiro dal campionato fa perdere la quota d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

2. Inoltre, l'affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

3. L'affiliato che si ritira in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1, A2 e A3 ove l'affiliato che si ritira viene escluso dai play off o Coppa Italia e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.



Art. 12 – Rinunce durante il campionato

1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.
 2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.
 3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale.
 4. Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte o si ritiri o, per qualsiasi altro motivo, sia escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall'affiliato in difetto.
 5. L'affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 11 al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.
 6. L'affiliato che rinuncia per la seconda volta in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1, A2 e A3, ove all'affiliato che rinuncia per la seconda volta nei play off sarà escluso e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.
- Ai fini della classifica non sarà considerato alcun risultato conseguito dall'affiliato in difetto in quella fase, tranne che si tratti di una fase ad eliminazione diretta.
7. La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva a quella territoriale dei campionati di categoria comporta l'esclusione dalla manifestazione stessa oltre ad una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

SEZIONE SECONDA: IL CAMPO DI GARA

Art. 13 - Omologa dei campi di gara

1. Gli affiliati hanno l'obbligo di disputare le gare in un campo omologato dalla FIPAV;
 2. Gli affiliati hanno l'obbligo di richiedere all'organismo competente l'omologazione del campo di gara. Per omologare l'impianto di gara la società deve versare il relativo diritto di segreteria, il cui importo è stabilito annualmente, dal Consiglio Federale.
- L'organo omologante rilascia il verbale di omologa. La società è tenuta ad esibirlo all'arbitro prima di ogni gara.
- In caso più squadre della stessa società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa viene effettuata dal Comitato competente all'organizzazione del campionato di serie maggiore.
- Nel caso di impianti utilizzati da più società, ognuna di queste deve versare il previsto diritto di segreteria per l'omologazione del campo;
3. L'omologa del campo di gara è la procedura attraverso la quale l'organismo competente accerta e attesta, ai fini sportivi, l'esistenza dei requisiti, delle misure e delle attrezzature previste dalle disposizioni federali per il regolare svolgimento delle gare.
 4. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente omologati dalla FIPAV; tutte le gare dei campionati nazionali di primo e secondo livello e devono essere disputate in impianti al coperto. Mentre i campionati regionali di primo e secondo livello ed i campionati di categoria potranno essere disputati in impianti all'aperto, previa emanazione di un protocollo specifico e di approvazione del Consiglio Federale.
 5. Fanno parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie previste dalle Regole di Gioco e dalle circolari di indizione le quali devono risultare conformi a quanto prescritto prima dell'inizio di ogni gara.
-



Tuttavia l'organismo competente all'omologa, su espressa e motivata richiesta degli interessati, può concedere deroghe a tali requisiti e misure, ove accerti che nel caso concreto che – in relazione al livello del campionato cui si riferisce la richiesta di omologa – il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti e misure non impedisca il regolare svolgimento del gioco.

6. La FIPAV è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni incidente agli atleti, ai tecnici ed agli ufficiali di gara che potesse verificarsi durante lo svolgimento delle gare. La FIPAV, peraltro, è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa a favore di tutti i tesserati.

7. I Comitati Regionali e Territoriali per i campionati di loro competenza dovranno attenersi a quanto disposto dal Consiglio Federale ed inserito in Guida Pratica circa le “misure minime per omologazione campi di gioco per i Campionati di serie e categoria regionali e territoriali”.

Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio.

Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato, si devono intendere prive di presenza di pubblico.

La concessione delle omologhe dei campi di gara dovrà rispettare eventuali specifiche prescrizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti sportivi.

A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini a ridosso dell'area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionate fuori dalla zona di rispetto.

In presenza di ostacoli nelle zone di rispetto, si raccomanda la subordinazione della concessione della omologa all'adozione di idonee misure precauzionali (idonee protezioni o rimozione), che devono essere riportate sul verbale di omologazione e che il primo arbitro verificherà prima dell'inizio delle gare.

Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l'applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo.

8. L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno ed il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre a disposizione dell'arbitro.

9. Ogni variazione apportata al campo di gioco dovrà essere comunicata all'organismo competente per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad una nuova omologa.

10. L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.

11. Il primo arbitro è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo, nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara, il tutto dovrà essere conforme a quanto indicato nel Verbale di Omologazione Campo.

12. Nei campionati di serie A, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, non darà inizio alla gara. In sede di omologa, il Giudice:

a) se le gravi irregolarità del campo non sono imputabili alla volontà dell'affiliato ospitante, disporrà il recupero della gara - in data che sarà fissata dall'organismo competente per l'organizzazione - ed a carico dell'affiliato ospitante il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalla squadra ospite (in particolare spese effettivamente sostenute per soggiorno e trasferta) ed è tenuta a versare ulteriori due tasse gara (la propria e quella della società ospite) prima della gara di recupero;

b) se le irregolarità di campo sono da imputare all'affiliato ospitante, omologherà l'incontro con il punteggio più sfavorevole all'affiliato ospitante e lo sanzionerà con una multa.



Durante lo svolgimento dei play off la gara rinviata dovrà essere recuperata prima del turno successivo previsto dal calendario. Successivamente, in sede di omologa il Giudice, accertate le eventuali responsabilità, o omologherà la gara recuperata o dichiarerà perdente la squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole.

13. In tutti gli altri campionati, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato dall'arbitro come congruo rispetto alla situazione ma comunque non superiore alle due ore rispetto all'orario di inizio previsto.

Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole.

Nelle indizioni dei campionati deve essere sempre specificato se esiste l'obbligo di avere un campo di riserva nel caso di inagibilità improvvisa del proprio campo di gioco.

14. In caso di mancato svolgimento di un incontro di campionato per le cause di cui ai commi precedenti, nell'eventualità del recupero della gara stessa, l'affiliato ospitante dovrà corrispondere i costi della trasferta alla società ospite secondo quanto stabilito nelle circolari di indizione.

15. Solo in caso di inagibilità del campo di gara, accertata dall'Ufficiale di Gara, ed in mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco prima di dare inizio all'incontro.

16. L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato se fossero variate le condizioni riportate nel verbale, ed applicherà quanto previsto nei precedenti commi 12 e 13.

17. Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa.

18. Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale di omologazione. Ove il campo non fosse nelle condizioni suddette, l'arbitro richiederà all'affiliato ospitante di ripristinare immediatamente le condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio dell'incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa.

19. Nell'ambito dei comuni compresi nel proprio Comitato Territoriale FIPAV o, per comprovata carenza di impianti, in comuni limitrofi di altro Comitato Territoriale previa autorizzazione dell'organismo competente ai sensi del precedente articolo 2 salvo diverse disposizioni emanate annualmente dalle circolari di indizione.

Invece nel caso di affiliati che vogliano disputare le gare di un determinato Campionato in un comune di un Comitato Territoriale contiguo a quello di appartenenza non per carenza di impianti ma per loro scelta, dovranno allegare alla relativa richiesta il parere dell'organo competente all'organizzazione del Campionato interessato, dei due Comitati Territoriali interessati e del proprio Comitato Regionale o dei due Comitati Regionali interessati nel caso il Comitato Territoriale contiguo appartenga ad altra Regione.

Nel caso di parere negativo anche di uno solo dei soggetti suddetti, la decisione finale spetta al Consiglio Federale.

Art. 14 - Cambi di campo

1. Le richieste di cambi di campo, congruamente motivate e documentate, devono pervenire all'organismo competente cinque giorni prima o nel diverso termine stabilito nelle rispettive Circolari di indizione della data prevista per la disputa della gara accompagnate dalla relativa tassa.

Nei campionati di Serie Nazionale, la richiesta del cambio di campo, fermo restando la sussistenza di comprovate esigenze, può pervenire all'organismo competente in un limite di tempo inferiore ai cinque giorni secondo le modalità riportate nelle circolari di indizione.

2. Non sono consentiti arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti salvo che per comprovate esigenze venutesi a creare in un limite di tempo inferiore a quello previsto al precedente comma 1 le quali dovranno essere documentate in sede di omologa. In tale ipotesi l'affiliato ospitante dovrà mettere a disposizione il nuovo campo entro 30 minuti dall'orario di inizio previsto.

3. Gli affiliati sanzionati con la squalifica del proprio campo, devono segnalare un campo di gioco idoneo allo svolgimento del campionato cui si partecipa, ubicato in un comune diverso da quella della propria sede e distante almeno 70 km. dalla sede dell'impianto squalificato. Non è ammesso disputare la gara in casa della squadra ospite



Le modalità e i tempi per la segnalazione dell'impianto sono riportate nelle circolari di indizione.

Art. 15– Ingresso ai campi di gioco

1. Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate.

Può essere previsto l'ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente vigenti in materia.

2. Hanno diritto al libero ingresso i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e gli atleti azzurri purché muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a porte chiuse è consentito l'accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti al referto, gli ufficiali di gara e segnapunti, il dirigente addetto all'arbitro, il custode o addetto dell'impianto, gli addetti all'asciugatura ove previsti, i raccattapalle ove previsti, l'addetto al tabellone ove previsto, i soggetti indicati al precedente comma 2, la stampa accreditata ed eventuali operatori per riprese televisive.

Art. 16 – Servizio d'ordine

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

Art. 17 - Doveri di ospitalità

L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli Ufficiali di Gara e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

SEZIONE TERZA: GLI ATLETI E LE SQUADRE

Art. 18 - Limiti di impiego dei giocatori nei campionati

1. Non possono partecipare alle gare di campionato:

a) gli atleti non tesserati o non utilizzabili a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;

b) gli atleti stranieri, nei campionati di serie B o inferiori, in base alle normative stabilite dal Consiglio Federale;

c) gli atleti non utilizzabili in base alle norme emanate annualmente dal Consiglio Federale sulla partecipazione degli atleti in diversi campionati di serie.

d) gli atleti con certificato medico di idoneità agonistica scaduto;

e) gli atleti e qualsiasi altro tesserato colpito da provvedimento di squalifica o sospensione a mente degli articoli 96 e 97 del Regolamento Giurisdizionale.



2. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma, costituisce infrazione disciplinare punibile:

- 1) nelle ipotesi di cui alle lettere a) - b) - c) e d) con le sanzioni previste nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- 2) nella ipotesi di cui alla lettera e) con le sanzioni di cui agli articoli 110,111,112 e 115 del Regolamento Giurisdizionale

Art. 19 - I capitani

Secondo quanto previsto dalle Regole di Gioco, la qualifica di capitano spetta soltanto ai giocatori effettivamente partecipanti al gioco. In caso di uscita dal terreno di gioco per una qualsiasi ragione la qualifica stessa deve essere trasferita ad altro giocatore partecipante al gioco con i relativi diritti e doveri.

Art. 20 - Elenco dei tesserati partecipanti alle gare (modulo CAMP3)

1. Le società devono presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro, ecc.) completo dei numeri di maglia degli atleti, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere obbligatoriamente redatto on line nell'apposita piattaforma informatica della FIPAV senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo per ogni gara in difetto.

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l'avvenuto tesseramento come specificato dalla norma di attuazione emanate annualmente; in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

2. L'elenco sottoscritto dal dirigente e dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, o comunque reso disponibile nelle modalità indicate dalle Circolari di Indizione dei Campionati, dal capitano, almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro per essere riportato sul referto di gara.

3. Tranne disposizioni contrarie, nelle fasi e finali a concentramento che si disputano in sede unica, l'elenco degli atleti non può variare per tutta la durata della manifestazione e quindi l'elenco degli atleti è valido per l'intera durata della manifestazione.

Gli atleti che svolgono le funzioni del Libero e del secondo Libero, ove previsto, non devono essere necessariamente sempre gli stessi e pertanto possono anche cambiare fra una gara e l'altra delle fasi e finali a concentramento.

4. Il numero massimo di atleti iscrivibili sull'elenco viene stabilito annualmente dalle circolari di indizione.

5. I tesserati non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.

Art. 21 – Riconoscimento Tesserati partecipanti alle gare

1. Il dirigente accompagnatore della squadra è obbligato a presentare all'arbitro unitamente all'elenco di cui al precedente articolo, i documenti di identità necessari per l'identificazione di tutti i tesserati inseriti nell'elenco.

Nel caso di mancanza del documento di riconoscimento può essere presentata una autocertificazione secondo le norme previste annualmente dal Consiglio Federale.

2. Soltanto il capitano della squadra avversaria ha il diritto di verificare l'elenco degli atleti appartenenti all'altra squadra.



Art. 22 – Servizio di Primo Soccorso

In tutti i campionati di ogni serie e categoria, in tutte le manifestazioni e in tutti Tornei autorizzati dalla FIPAV, le società ospitanti, gli enti o le società organizzatrici devono garantire un servizio di Primo Soccorso con la presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

Nei Campionati di Serie B deve essere presente anche un Medico di Servizio.

Nei campionati di Serie A deve essere presente anche l'ambulanza e, laddove vi è la presenza di pubblico, un secondo Medico di servizio.

Annualmente il Consiglio Federale regola le modalità del servizio di Primo Soccorso.

In caso di assenza di quanto previsto, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Art. 23 - Assenza squadra in campo

1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro dovrà comunque procedere al riconoscimento dei giocatori presenti.

2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro dovrà prorogare il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore.

3. Nel caso in cui l'assenza sia determinata da evento non colpevole, preannunciato nei modi di cui al comma 2, la squadra assente dovrà, entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento, presentare un'istanza al Giudice Sportivo competente all'omologa della gara contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e la relativa documentazione probatoria.

4. In sede di omologa il Giudice Sportivo non riscontrando la colpa disporrà per il recupero della gara.

5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.

SEZIONE QUARTA: LE GARE

Art. 24 - Date ed orari delle gare

Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all'ora e sul campo fissato in calendario salvo i casi di forza maggiore riconosciuti validi dall'arbitro, come previsto dagli articoli 13, 14 e 23 del presente Regolamento.



Art. 25 - Spostamenti di data

1. L'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale, spostamenti di data. Tali richieste devono essere accompagnate dalla tassa prevista e devono pervenire, in caso di anticipi entro cinque giorni prima della data richiesta e, in caso di posticipi, entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.
2. In caso di manifestazioni internazionali ufficiali le cui date di svolgimento coincidono con quelle di campionato, il Consiglio Federale dispone il rinvio di tutte o di alcune delle gare di calendario in programma per quella giornata.
3. L'organismo competente ha la facoltà, mediante preavviso di sette giorni ai sodalizi interessati, di spostare d'autorità la data e l'orario di un incontro di campionato ai fini di consentire la ripresa televisiva.
4. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione della data, in funzione della regolarità del campionato.
5. Non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.

Art. 26 – Spostamenti di orario

1. L'organismo competente può consentire spostamenti di orario. Tali richieste devono essere accompagnate dall'accordo scritto delle società, dalla tassa prevista e devono pervenire entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro.
2. Non saranno concessi spostamenti di orario ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.
3. Le circolari di indizione possono prevedere ulteriori modalità in ordine alla variazione dell'orario, in funzione della regolarità del campionato.

Art. 27 – Durata degli incontri

1. Tutti gli incontri dovranno disputarsi al meglio dei tre sets su cinque, o dei due sets su tre, o con la disputa di tre set obbligatori, salvo disposizioni particolari emanate dal Consiglio Federale.
2. Nelle manifestazioni nelle quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, i criteri di passaggio del turno in caso di parità sono i seguenti:

- a. in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- b. nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.

Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set precedenti restano validi.

È inoltre possibile applicare la regola della disputa del set supplementare di spareggio, sempre nel caso di una vittoria per parte, anche nei seguenti casi:

- c. nel caso di una vittoria per parte con qualsiasi punteggio set;
- d. nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare.

Ovviamente la decisione di applicare una di queste due possibilità deve essere inserita nel Regolamento della manifestazione, in quanto in assenza di specifica regolamentazione, il set supplementare si disputa soltanto nei casi previsti dall'art. 27 comma 2.d.



In tutti i casi, la gara di ritorno deve essere fissata in casa della miglior squadra delle fasi precedenti (regular season, play off, ecc.).

Gli arbitri designati per le gare di ritorno devono essere informati dall'organo che organizza il campionato del risultato della gara di andata e dei criteri per l'eventuale disputa del set supplementare di spareggio.

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno.

Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.

Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.

Art. 28 - Obbligo di disputare le gare

1. Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione.
2. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma qualunque istanza presentata dall'affiliato che non abbia iniziato o non abbia portato a termine la gara sarà automaticamente dichiarato inammissibile.
4. Le squadre potranno presentare all'ufficiale di gara istanza su particolari eventi contrari ai regolamenti della FIPAV o alle Regole di Gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare andamento dell'incontro.
5. La procedura dell'istanza, che può essere preannunciata sia prima che durante l'incontro, è regolata dall'art. 23 del Regolamento Giurisdizionale.

Art. 29 - Andamento irregolare dell'incontro

1. Se si verificano eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro, salva l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Giurisdizionale, all'affiliato responsabile verrà inflitta la sanzione della perdita della partita ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento Giurisdizionale.
 2. Se la responsabilità di detti eventi appartiene ad entrambi gli affiliati, salve sempre le altre sanzioni disciplinari, entrambi saranno dichiarati perdenti e nessuno vincitore.
 3. In caso di incidente provocato dagli spettatori o di invasione di campo, il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della squadra ospitante a ristabilire l'ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno. Allo scadere di questo tempo, se la causa di interruzione permane, ordina ai tesserati iscritti al referto di uscire dal campo di gara insieme a lui, annota l'incidente sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Sportivo competente.
 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'arbitro, in presenza di un evento legittimante l'immediata interruzione della gara e contemporaneamente di una situazione ambientale non idonea all'accoglimento di detto provvedimento, può disporre la prosecuzione dell'incontro pro forma pur ritenendolo concluso al momento del verificarsi della causa interruttiva. Anche in questo caso, al termine dell'incontro, annota i fatti sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Sportivo competente per l'omologa. La decisione dell'arbitro potrà essere annullata dall'organo giudicante se non ne sussistano i presupposti.
-



Art. 30 - Gare interrotte e rinvii

1. Tutti gli incontri devono essere disputati nel giorno stabilito in calendario a meno che non vengano rinviati o interrotti dall'arbitro per cause di forza maggiore.
2. Finché l'arbitro non avrà deciso il rinvio le squadre devono rimanere a sua disposizione.
3. Se una gara che si disputa in un campo all'aperto, dovesse venire sospesa per sopravvenuta oscurità, per impraticabilità di campo per pioggia o per circostanze impreviste, essa verrà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco.
4. Se una gara che si disputa in un impianto al coperto, dovesse essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del terreno, ecc.), essa sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 commi 12 e 13 del presente Regolamento.
5. Nei campionati di serie A in caso di sospensione della gara per le cause di cui al comma precedente, la durata dell'interruzione non potrà essere superiore alle 2 ore a differenza di quanto previsto dalle Regole di Gioco.
6. In caso di mancato svolgimento di un incontro di campionato per le cause di cui ai commi precedenti, nell'eventualità del recupero della gara stessa, l'affiliato ospitante dovrà corrispondere i costi della trasferta alla società ospite secondo quanto stabilito nelle circolari di indizione.

Art. 31 - I palloni

1. La squadra ospitante è tenuta a presentare i palloni regolamentari in buono stato tra i quali l'arbitro sceglierà quello con cui far disputare la gara, salvo quanto previsto dalle circolari d'indizione dei campionati in ordine ad eventuali obblighi di utilizzo dei palloni anche relativamente ad una specifica marca e/o modello.
2. Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione alcun pallone regolamentare, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.
3. Le circolari di indizione dei campionati possono prevedere la presenza obbligatoria dei raccattapalle nel caso le gare si disputino con il sistema dei tre o cinque palloni, secondo quanto previsto dalle Regole di Gioco.
4. Nel corso degli intervalli tra un set e l'altro è consentito ai giocatori delle due squadre esercitarsi con il pallone.

SEZIONE QUINTA: GLI UFFICIALI E I COMMISSARI DI GARA

Art. 32 - Gli ufficiali di gara

1. Tutti gli incontri devono essere diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali e designati dalle competenti commissioni degli Ufficiali di Gara, tranne espressa deroga del Consiglio Federale.

In alcuni campionati è previsto che la direzione di alcune gare può essere svolta dagli arbitri associati (art.42 del RST Settore Ufficiali di Gara).

2. Le funzioni di segnapunti con il referto cartaceo o con il referto elettronico devono essere svolte da arbitri o da tesserati abilitati a svolgere tale compito secondo le norme definite dal Consiglio Federale.
 3. Le funzioni di giudice di linea, ove previsti, devono essere svolte da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali, secondo le norme definite dal Consiglio Federale.
-



4. Nei campionati dove sia previsto l'utilizzo del Video Check, le funzioni di addetto a tale sistema devono essere svolte da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali abilitati a svolgere tale compito, secondo le norme definite dal Consiglio Federale.

Art. 33 – Assenza ufficiali di gara.

1. Quando gli arbitri, benché designati, non siano presenti per l'inizio dell'incontro, le squadre sono obbligate ad attenderne l'arrivo per trenta minuti.

2. In caso di assenza del primo arbitro la direzione dell'incontro sarà assunta dal secondo arbitro.

3. Nei campionati nei quali il primo ed il secondo arbitro sono designati da organi designanti diversi, la disposizione di cui al comma precedente si applica solo se le due squadre vi consentano con atto sottoscritto dai relativi capitani e trasmesso al Giudice Sportivo insieme al Rapporto arbitrale.

4. Ove le squadre non raggiungano l'accordo, l'incontro dovrà essere recuperato in altra data.

5. Nell'eventualità che l'arbitro designato giunga sul terreno di gioco dopo l'inizio dell'incontro e si è già verificata la sua sostituzione continuerà ad arbitrare l'arbitro supplente.

6. Nel caso che per infortunio, malore o altro motivo, il primo arbitro non possa continuare la direzione di un incontro, da lui già iniziato, questi potrà essere sostituito dal secondo arbitro, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3; nel caso di assenza del secondo arbitro il primo arbitro potrà essere sostituito da altro arbitro previo accordo sottoscritto dai due affiliati.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il primo arbitro sostituisce, d'autorità, il secondo arbitro o i segnapunti con altro arbitro presente sul campo ove il designato sia assente all'ora d'inizio dell'incontro. In mancanza di arbitri presenti sul campo il primo arbitro avocherà a sé i compiti degli altri ufficiali di gara avvalendosi, eventualmente, per i soli compiti di segnapunti, di persona da lui ritenuta idonea anche se non tesserata.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'arbitro dovrà informare le squadre della sua decisione accogliendo l'eventuale designazione di un loro aderente a fianco del segnapunti. L'evento dovrà essere trascritto sul referto che dovrà essere sottoscritto per conoscenza dai capitani delle due squadre.

Art. 34- Commissioni Esecutive in campo

1. Le Commissioni Esecutive in campo svolgono le loro funzioni nelle fasi dei campionati e nei tornei che si svolgono con la formula del concentramento e vengono nominate dall'organo competente all'organizzazione delle manifestazioni.

2. Esse hanno il compito di:

a) designare gli arbitri, inviati dall'organo competente, per ogni singola gara;

b) controllare, prima dell'inizio degli incontri, che gli atleti partecipanti alla manifestazione siano regolarmente tesserati per l'annata sportiva in corso con gli affiliati partecipanti al torneo. A tal fine si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 18,20 e 21 del presente Regolamento

c) omologare le gare ed adottare i provvedimenti disciplinari di competenza;

d) controllare che la manifestazione abbia il suo regolare svolgimento, anche prevedendo eventuali spostamenti di orario;

e) inviare al termine della manifestazione sportiva agli organismi organizzativi competenti:

- copia dei referti e delle delibere adottate;

- classifica finale;

- relazione sull'andamento del torneo con particolare riguardo all'organizzazione ed all'ospitalità offerta alle squadre.



3. La Commissione Esecutiva in campo deve essere formata da almeno 3 componenti che si occupano singolarmente dei compiti previsti dal precedente comma come segue:

- un componente svolge i compiti previsti dal punto a);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto c);
- un componente svolge i compiti previsti dal punto d).

Collegialmente svolgono i compiti previsti dai punti b) ed e) e deliberano su situazioni particolarmente gravi.

In alcuni concentramenti può essere nominato un Commissario Unico in campo che svolge tutti od alcuni dei compiti in precedenza elencati.

Art. 35 – Delegati Arbitrali, Componenti Commissione Settore Nazionale Ufficiali di Gara e Osservatori

1. In alcune gare dei Campionati di serie Nazionale è prevista la presenza del Delegato Arbitrale e/o dei Componenti la Commissione del Settore Nazionale Ufficiali di Gara con funzioni di verifica delle prestazioni arbitrali.

Il Delegato Arbitrale viene designato dal Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

2. In alcune gare dei Campionati di serie Regionale e Territoriale è prevista la presenza di un Osservatore con funzioni di verifica delle prestazioni arbitrali.

L'Osservatore viene designato dalla competente Commissione Regionale o Territoriale degli Ufficiali di Gara.

Art.36 - Commissari di campo.

1. Gli organismi competenti all'organizzazione dei campionati possono designare, in caso di riconosciute necessità, tesserati di loro fiducia in veste di commissari di campo per assistere ad incontri di tornei o campionati con l'incarico di riferire al Giudice Sportivo Competente all'omologa della gara, sull'andamento della stessa, sul comportamento del pubblico e su qualsiasi fatto od incidente rilevato dall'arbitro o che ritengano eventualmente sfuggito alle sue osservazioni.

2. I commissari di campo possono essere designati su richiesta dell'affiliato entro i termini specificati nelle circolari di indizione, laddove l'organismo competente all'organizzazione dei campionati ne riconosca la reale necessità. In tal caso la spesa relativa è a carico dell'affiliato richiedente.

Art. 37 – Referto

1. Per ogni gara ufficiale viene compilato su apposito modello il Referto di gara o tramite apposito software (referto elettronico) ricostruente tutte le fasi di gioco della gara in base a quanto previsto dalle Regole di Gioco e il Rapporto di Gara su apposito modello, contenente eventuali sanzioni comminate durante la gara ai tesserati, ed eventuali osservazioni e rilievi sul comportamento del pubblico, sulle attrezzature, su eventuali sospensioni e ritardi e comunque qualsiasi evento ritenuto da portare all'attenzione del Giudice Sportivo.

2. Il Referto di gara viene compilato dal segnapunti durante lo svolgimento della gara e sottoscritto:

a) prima della gara, dai capitani e dagli allenatori delle squadre;

b) al termine della gara, nell'ordine, dallo stesso segnapunti, dal secondo arbitro e dal primo arbitro.

3. Il referto di gara viene compilato sui moduli predisposti dalla FIPAV ed in un numero di copie conformemente alle prescrizioni contenute nelle circolari di indizione dei campionati.

4. Il Rapporto di gara viene compilato e sottoscritto dal solo primo arbitro.



5. L'originale del Referto di Gara e del Rapporto di gara dovranno essere immediatamente rimesse a cura del primo arbitro al Giudice Sportivo competente per l'omologa della gara secondo le istruzioni emanate da appositi circolari.

6. In caso di smarrimento dell'originale del referto di gara, fanno fede le copie consegnate ai due affiliati.

7. In caso di distruzione dell'originale e delle copie la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro.

8. I dati contenuti nel Referto di gara e ricostruente la realtà oggettiva della gara, non potranno essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare.

Art. 38 - Rimborsi spese.

Agli Ufficiali di Gara, ai Delegati Arbitrali, Osservatori, ai componenti delle Commissioni esecutive in campo ed ai commissari di campo spettano i rimborsi spese e gli indennizzi secondo le modalità stabilite con le circolari di attuazione e nelle misure fissate dal Consiglio Federale.

SEZIONE SESTA

CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, OMOLOGA E CLASSIFICA

Art. 39 – Requisiti o condizione per omologa dei campionati.

I campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due terzi delle gare indicate in calendario. Laddove l'ultima giornata non sia stata disputata da tutte le squadre, la classifica finale sarà determinata in base a quanto previsto dai comma b, c, d ed e dell'art. 43.

Art. 40 – Assegnazione promozioni, retrocessioni e assegnazione titolo Campione d'Italia.

L'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, le promozioni e le retrocessioni vengono effettuate a regolare conclusione del campionato, sulla base di quanto indicato nel precedente comma.

Quando non si verifica quanto descritto nel precedente comma, la graduatoria sarà utilizzata ai soli fini di eventuali integrazioni o indicazioni alla CEV per la partecipazione delle squadre italiane alle competizioni europee per club.

Art. 41 - Punteggio di classifica.

Per le gare di tutti campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti alla squadra vincente per 3-0 o 3-1;
 - 2 punti alla squadra vincente per 3-2;
 - 1 punto alla squadra perdente per 2-3;
 - 0 punti alla squadra perdente per 1-3 o 0-3.
-



Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 sets vinti su 3 il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti alla vittoria per 2-0
- 2 punti alla vittoria per 2-1
- 1 punto alla sconfitta per 1-2
- 0 punti alla sconfitta per 0-2

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 3 sets obbligatori il punteggio di classifica viene calcolato assegnando un punto per ciascun set vinto.

Art. 42 - Squadre a pari punti.

In caso che due o più squadre risultino a pari punti in classifica, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:

- 1 – in base al maggior numero di gare vinte;
- 2 – in base al miglior quoziente set;
- 3 – in base al miglior quoziente punti;
- 4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.

Art. 43 - Classifica avulsa

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:

- a) miglior posizione nella classifica del girone;
- b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
- c) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti;
- d) miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti;
- e) sorteggio in caso di ulteriore parità

2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizione dei vari campionati non siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.

Art. 44 - Omologa delle gare e dei campionati

1. I risultati di ogni incontro diventano ufficiali solo dopo essere stati omologati dal competente Giudice Sportivo.
 2. I risultati omologati non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato.
 3. Se tale proclamazione è intervenuta il Consiglio Federale determinerà le modalità di esecuzione delle suddette decisioni.
 4. Dopo ogni giornata di gare l'organo omologante competente pubblica, nei modi previsti dall'articolo 26, del Regolamento Giurisdizionale, la classifica ufficiale provvisoria del campionato redatta alla stregua dei soli risultati regolarmente omologati.
-



5. Nessuna impugnazione può essere proposta contro la classifica provvisoria.

6. Alla fine del campionato il Giudice Sportivo competente omologa, con le stesse modalità e la stessa pubblicità previste per le giornate di gara, la classifica ufficiale finale del campionato. L'omologazione dovrà essere altresì effettuata al termine di ogni fase dei campionati, se la classifica relativa influisce sui diritti sportivi delle squadre partecipanti quali: la partecipazione ad ulteriori fasi, gli spareggi, particolari riconoscimenti o vantaggi e simili.

7. Contro l'omologazione di dette classifiche è ammissibile l'impugnazione nei modi e termini previsti dal Regolamento Giurisdizionale.

Art. 45 – Titoli.

Agli affiliati cui appartengono le squadre vincenti il campionato di serie A1 maschile, il campionato di serie A1 femminile, i campionati di categoria maschili e femminili, dopo la proclamazione del risultato finale, viene conferito con delibera del Consiglio Federale il titolo di Campione Italiano delle relative categorie.

Art. 46 – Calcolo delle squadre promosse

Il numero delle promozioni deve essere previsto nelle circolari di indizione dei campionati.

Art. 47 – Calcolo delle squadre retrocesse

1. Agli effetti del calcolo delle squadre retrocesse saranno considerate effettive partecipanti le squadre che, avendo regolarizzato l'iscrizione, siano comprese nei gironi in calendario e che non lo abbiano regolarmente completato.

2. Il numero delle retrocessioni deve essere previsto nelle circolari di indizione dei campionati. Le squadre mancanti di gironi incompleti, rispetto alla struttura prevista, saranno conteggiate nel numero delle squadre da retrocedere.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, modificato con delibera del Consiglio Federale N° 127 /2020, abroga tutte le norme con esso incompatibili ed entra in vigore con l'anno sportivo 2020/2021.



Sommario

| | |
|--|-----------|
| TITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI E TORNEI | 2 |
| SEZIONE PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLE GARE UFFICIALI | 2 |
| Art. 1 - Campionati ufficiali: elencazione – ordinamento – anno sportivo agonistico..... | 2 |
| Art. 2 – Competenza organizzativa – giustizia sportiva e designazioni arbitrali | 3 |
| SEZIONE SECONDA ORGANIZZAZIONE GARE E TORNEI AUTORIZZATI..... | 3 |
| Art. 3 – Tornei e gare autorizzate; avvertenze generali; competenza autorizzazione | 3 |
| Art. 4 – Condizioni per l'autorizzazione | 4 |
| Art. 5 - Designazione degli Ufficiali di Gara | 4 |
| Art. 6 – Onere delle spese | 5 |
| TITOLO SECONDO DEI CAMPIONATI IN PARTICOLARE | 5 |
| SEZIONE PRIMA LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI..... | 5 |
| Art. 7 - Norme generali | 5 |
| Art. 8 - Iscrizione e depositi | 6 |
| Art.9 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati | 6 |
| Art. 10- Reintegrazione quadri..... | 6 |
| Art. 11 - Ritiri durante il campionato | 7 |
| Art. 12 – Rinunce durante il campionato | 8 |
| SEZIONE SECONDA: IL CAMPO DI GARA | 8 |
| Art. 13 - Omologa dei campi di gara..... | 8 |
| Art. 14 - Cambi di campo..... | 10 |
| Art. 15– Ingresso ai campi di gioco | 11 |
| Art. 16 – Servizio d'ordine..... | 11 |
| Art. 17 - Doveri di ospitalità | 11 |
| SEZIONE TERZA: GLI ATLETI E LE SQUADRE..... | 11 |
| Art. 18 - Limiti di impiego dei giocatori nei campionati | 11 |
| Art. 19 - I capitani | 12 |
| Art. 20 - Elenco dei tesserati partecipanti alle gare (modulo CAMP3) | 12 |
| Art. 21 – Riconoscimento Tesserati partecipanti alle gare | 12 |
| Art. 22 – Servizio di Primo Soccorso | 13 |
| Art. 23 - Assenza squadra in campo | 13 |
| SEZIONE QUARTA: LE GARE..... | 13 |
| Art. 24 - Date ed orari delle gare | 13 |
| Art. 25 - Spostamenti di data | 14 |
| Art. 26 – Spostamenti di orario | 14 |
| Art. 27 – Durata degli incontri | 14 |



| | |
|--|-----------|
| Art. 28 - Obbligo di disputare le gare | 15 |
| Art. 29 - Andamento irregolare dell'incontro | 15 |
| Art. 30 - Gare interrotte e rinvii | 16 |
| Art. 31 - I palloni | 16 |
| SEZIONE QUINTA: GLI UFFICIALI E I COMMISSARI DI GARA | 16 |
| Art. 32 - Gli ufficiali di gara | 16 |
| Art. 33 – Assenza ufficiali di gara. | 17 |
| Art. 34- Commissioni Esecutive in campo | 17 |
| Art. 35 – Delegati Arbitrali, Componenti Commissione Settore Nazionale Ufficiali di Gara e Osservatori | 18 |
| Art.36 - Commissari di campo. | 18 |
| Art. 37 – Referto | 18 |
| Art. 38 - Rimborsi spese | 19 |
| SEZIONE SESTA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, OMOLOGA E CLASSIFICA | 19 |
| Art. 39 – Requisiti o condizione per omologa dei campionati..... | 19 |
| Art. 40 – Assegnazione promozioni, retrocessioni e assegnazione titolo Campione d'Italia..... | 19 |
| Art. 41 - Punteggio di classifica. | 19 |
| Art. 42 - Squadre a pari punti. | 20 |
| Art. 43 - Classifica avulsa | 20 |
| Art. 44 - Omologa delle gare e dei campionati | 20 |
| Art. 45 – Titoli. | 21 |
| Art. 46 – Calcolo delle squadre promosse..... | 21 |
| Art. 47 – Calcolo delle squadre retrocesse..... | 21 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 21 |
| Art. 48 – Entrata in vigore..... | 21 |
